

(N. 1264)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AMADEO, ROMANÒ e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1981

Norme interpretative della Tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — Le aziende del gas, siano esse a conduzione privata o municipalizzata, sono autorizzate ad impiegare, in esenzione di imposta di fabbricazione, gli « oli pesanti » del petrolio, denominati oli combustibili (decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2) e gli « oli leggeri » del petrolio, detti oli di distillazione primaria o DPL (decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464).

La trasformazione in gas degli oli in questione avveniva in appositi impianti sotto il continuo controllo fiscale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

A seguito dell'adozione della tariffa doganale comune da parte dei paesi della CEE, istituita con il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, è stato esteso alla legge sulle imposte di fabbricazione l'istituto agevolativo del « trattamento definito », che prevede la esenzione fiscale per tutti i prodotti petro-

liferi sottoposti a determinati processi fra i quali, in particolare, quelli del *cracking* o del *reforming* (Tabella A, lettera *h*, punto 4).

Dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 989, le raffinerie hanno progressivamente sostituito gli oli combustibili (Tabella A, lettera *f*, punto 4) e gli oli di distillazione primaria o DPL (Tabella A, lettera *i*, punto 3) con prodotti petroliferi più leggeri maggiormente disponibili, classificati nella tariffa — come i DPL — fra gli « oli leggeri ».

Anche le aziende del gas, per le quali la trasformazione del prodotto petrolifero in gas avveniva, appunto, con processi classificabili come *cracking* o *reforming*, furono ammesse a beneficiare di questa agevolazione.

In detti processi, in quel periodo, il gas di città veniva direttamente ottenuto dal potere calorifico di 4.200-4.500 kcal/Nm³, che è quello prescritto per la distribuzione alla utenza cittadina, trasformando i suddetti prodotti petroliferi (oli combustibili e oli leggeri in genere).

L'elevato potere calorifico del gas prodotto comportava, peraltro, la formazione di sostanze (naftalina, catrame, eccetera) le quali dovevano essere scaricate attraverso cicli di lavaggio nelle acque pubbliche, dando luogo a notevoli fenomeni di inquinamento; conseguentemente si dovette eliminare questo inconveniente attraverso la produzione di un gas di potere calorifico minore (2.000-3.000 kcal/Nm³), il che comportò la necessità di elevare il detto potere calorifico ai valori di distribuzione.

A tale scopo gli impianti di produzione, in analogia a quanto già autorizzato ed in atto in altri paesi europei, vennero dotati di « linee di arricchimento » le quali, prelevando lo stesso prodotto petrolifero dal serbatoio di servizio dell'impianto, lo immettono — previo riscaldamento — direttamente nella corrente del gas in uscita dai reattori dell'impianto stesso. Quivi il prodotto petrolifero vaporizza completamente, senza dar luogo a condensazioni residue.

Sia l'innovazione tecnologica apportata agli impianti di produzione, sia l'impiego dei vari prodotti petroliferi più volte citati, vennero ritenuti rispondenti al disposto di legge dalle aziende interessate e dagli uffici finanziari preposti alla vigilanza, in quanto appariva rispettato l'intendimento del legislatore, che si era preoccupato della destinazione finale (produzione di gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione).

Va ancora sottolineato che, dal punto di vista del risparmio energetico, attualmente così rilevante, il procedimento di vaporizzazione è senz'altro da considerare come una soluzione economica ideale, in quanto consente la totale trasformazione in gas del prodotto petrolifero, con un rendimento del 100 per cento, superiore, quindi, a quello ottenibile da tutti gli altri processi di conversione in uso.

Da quanto precedentemente illustrato, emerge chiaramente l'intendimento del legislatore di contenere il costo dei prodotti petroliferi destinati ad usi di particolare rilevanza sociale, fra i quali è compresa la produzione di gas per usi civili, salvaguardando nel contempo gli interessi dell'erario con l'adozione di quelle cautele atte ad im-

pedire una destinazione non prevista dalla legge dei prodotti petroliferi.

Questo intendimento sarebbe tuttavia vanificato da possibili interpretazioni restrittive quale risulta essere quella fornita successivamente dall'amministrazione finanziaria che, pur convenendo che il processo di arricchimento è parte integrante del ciclo di produzione del gas e che il prodotto petrolifero così impiegato si trasforma completamente in gas senza possibilità di condensazioni residue, ha rilevato che esso, se usato nell'arricchimento — stante l'attuale formulazione della legge — non può usufruire dell'agevolazione fiscale in quanto, a suo giudizio, tale processo non rientra fra i trattamenti definiti del *cracking* o del *reforming*. Va detto per inciso che persino in questi stessi trattamenti pacificamente ammessi, per una parte più o meno grande del prodotto petrolifero originario, si verifica la trasformazione nel gas finale attraverso una semplice vaporizzazione.

Appare, quindi, indispensabile ed opportuna una più corretta interpretazione della normativa che non lasci adito a dubbi circa l'intendimento del legislatore, cioè quello di comprendere nell'esenzione tutti quei processi termici in uso nell'industria del gas, purchè destinati alla produzione di gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

L'interpretazione che si propone trova la sua giustificazione, oltre che per le considerazioni già indicate, anche nelle conseguenze pratiche che scaturirebbero ove i prodotti petroliferi beneficiassero della esenzione da imposta di fabbricazione solo in determinati casi.

Tali conseguenze si possono così riassumere:

- 1) tutte le tariffe del gas sono determinate e controllate dai locali comitati provinciali prezzi sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale prezzi. Per la loro formulazione vengono presi in esame diversi parametri, fra i quali le materie prime, il cui prezzo, in relazione alla produzione di gas di città, è considerato esente da imposta di fabbricazione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Già attualmente l'utenza servita da esercizi gas ove si devono utilizzare i prodotti petroliferi si trova a dover pagare un prezzo gas molto più elevato rispetto agli altri utenti che possono disporre di gas naturale; inoltre, ulteriori aggravii del prezzo dei prodotti petroliferi, per la mancata concessione dell'esenzione che si richiede, porterebbero alla chiusura del servizio nelle località interessate per manifesta impossibilità da parte dell'utenza di pagare cifre eccessivamente elevate e fuori mercato;

2) appare egualmente imprononibile l'accollo da parte delle aziende del debito di imposta fin qui accumulato e di quello futuro, perchè l'attuale sistema tariffario, basato sui prezzi amministrati, non consente alcuna possibilità di assorbimento di un simile onere, determinando di conseguenza nelle aziende interessate una situazione economica fortemente deficitaria;

3) è pur vero che le aziende del gas hanno la possibilità di arricchire il gas prodotto impiegando anche altri idrocarburi, come, ad esempio, i gas di petroli liquefatto (il cui prezzo, peraltro, non è sostanzialmente dissimile da quello dei prodotti petroliferi); tuttavia la situazione del mercato

energetico non consente un rifornimento sicuro e sufficiente, per cui non è possibile fare affidamento soltanto su di essi per garantire la regolare erogazione all'utenza di un gas avente un potere calorifico ben determinato, secondo quanto chiaramente definito dagli atti di concessione.

Per questi motivi, accanto a tali prodotti, le aziende del gas hanno dovuto orientarsi sulla utilizzazione, per l'arricchimento, dello stesso prodotto petrolifero impiegato negli impianti di produzione, che risulta di più facile disponibilità. Ove fosse disconosciuta la liceità dell'impiego dei prodotti petroliferi per arricchimento in esenzione d'imposta, le aziende si troverebbero in difficoltà nel garantire costantemente il livello contrattuale del potere calorifico del gas distribuito.

È opportuno sottolineare che non esistono problemi di bilancio, in quanto nessun capitolo prevede entrate per i « prodotti petroliferi » utilizzati ai fini richiesti dal disegno di legge ed in tal senso non è necessario prevedere alcuna copertura.

Per le motivazioni suesposte, per l'improcrastinabilità delle decisioni, trattandosi di pubblico servizio che ha immediati riflessi sull'utenza, si raccomanda vivamente una sollecita approvazione del disegno di legge

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Nelle operazioni di *cracking* e *reforming* di cui alla Tabella A, lettera *h*, punto 4), allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, rientrano tutti i processi termici, compresi quelli di vaporizzazione completa, destinati alla produzione di gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.